



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00618/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2017, presentato congiuntamente, in data 27 giugno 2017, dalle Società Unione Sportiva Città di Palermo S.p.a., Delfino Pescara 1936 S.p.a. ed Empoli Football Club S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) per la declaratoria dell'illegittimità della pretesa della predetta Lega di ottenere in cessione dalle società iscritte al campionato da essa organizzato gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e l'eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2 del Capo IV e dell'art. 4 del Capo VI del Codice di Autoregolamentazione della LNPNB, oltre che delle deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Nazionale Professionisti Serie B.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 luglio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE
F.to Cristina Mazzamauro

Depositato in Roma in data 24 luglio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face